

Importante pronuncia della Prima Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti

Carissimi Colleghi,

Vi informiamo che è stata pubblicata, sul sito istituzionale della Corte dei Conti, la [sentenza n. 25/2012](#) con cui la Prima Sezione Centrale d'Appello, con tutta la sua autorevolezza, ha stabilito (incidentalmente) la pensionabilità in quota "A" della maggiorazione della retribuzione di posizione.

Riportiamo, qui di seguito, il passaggio più importante della pronuncia: *“l’art. 44 del citato CCNL, cheattribuisce all’indennità in esame (quella di direzione generale, ndr.) una finalità comunque remunerativa, ne esclude invece chiaramente la fissità: demanda infatti all’ente locale la più ampia discrezionalità nella determinazione della misura del compenso, **senza predeterminare alcun specifico criterio. La retribuzione di posizione** del segretario comunale o provinciale, collegata per l’art. 41 del CCNL del 16.5.2001 “alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare”, **presenta infatti “valori complessivi annui lordi” predeterminati e fissi secondo la grandezza dell’ente, che può solo determinare la misura di una “maggiorazione”, peraltro secondo “le condizioni, i criteri e i parametri di riferimento” individuati “in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale”**. In sostanza, a differenza dell’indennità di direzione generale, **la retribuzione di posizione dei segretari comunali viene quantificata in parte in misura fissa e in parte secondo criteri predeterminati in sede di contrattazione collettiva decentrata. E appare significativo rilevare che l’INPDAP, in una sua circolare del 13.2.2002, desume la pensionabilità in quota A di questa seconda parte della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, anziché da una sua ipotetica natura di assegno fisso e continuativo, proprio dal fatto che si tratta appunto della “maggiorazione di un emolumento, già utile a pensione nella prima quota di pensione”**”.*

I principi, perciò, fissati dalle SS.RR. con la nota sentenza n. 2/2009 (ripetutamente richiamata nel ricorso) e fatti propri dalla prevalente giurisprudenza delle Sezioni Territoriali della Corte dei Conti, vengono ora pienamente confermati dalla Prima Sezione Centrale d'Appello, la quale già in precedenza (sentenza n. 674 del 7.12.2010), come evidenziato nel ricorso medesimo, aveva affermato: **“E’ di chiara evidenza che l’indennità in parola** (quella di direzione generale, ndr.) **costituisce una retribuzione “aggiuntiva” alla indennità di posizione e non una integrazione della stessa; qualificazione che, come sottolineato dal**

*giudice di prime cure (Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 709/2006, ndr.), **non avrebbe alcun senso se si volesse considerare l'indennità alla stregua di una maggiorazione dell'indennità di posizione** (come quella del comma 4 dell'art. 41 del CCNL 16/5/2001 e di cui qui si discute, ndr) **e, quindi, pacificamente quiescibile nella quota "A" di pensione**".*

E', poi, da rilevare che, altrettanto autorevolmente, era già intervenuta (con sentenza n. 432 del 2.9.2009) anche la Sezione Seconda Centrale d'Appello della Corte dei Conti, la quale, nell'escludere che l'indennità di direzione generale possa concorrere alla formazione della c.d. quota A di pensione, ha motivato tale decisione col fatto che "questo emolumento (l'indennità di D.G., ndr) non può essere considerato quale maggiorazione della retribuzione di posizione, ma più correttamente è da qualificare come retribuzione aggiuntiva....", con ciò lasciando chiaramente intendere che, se avesse avuto la natura di maggiorazione della retribuzione di posizione (al pari di quella prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL 16/5/2001), la detta indennità di D.G. sarebbe stata computabile in quota A.

Le SS.RR. si saranno pure pronunciate incidentalmente, ma il ragionamento svolto e le conclusioni (fatte proprie dalla dalle Sezioni Centrali d'Appello e dalla giurisprudenza assolutamente prevalente delle Sezioni Territoriali della Corte dei Conti), cui l'autorevolissimo organo nomofilattico è pervenuto, sono così lineari e convincenti da non lasciare spazio alle tesi dell'INPDAP (ora INPS), aventi il solo scopo di realizzare un risparmio della spesa previdenziale, a scapito del "diritto".

Carmelo Carlino e Vito Continella